



## **LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

### **L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta**

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) emette il presente documento di linee guida in conformità con il proprio mandato, così come contenuto nello *Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati* del 1950, in combinazione con l'articolo 35 della *Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951* e l'articolo II del suo *Protocollo del 1967*. Queste linee guida intendono porsi a completamento del *Manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status dei rifugiati in base alla Convenzione del 1951 e al Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* (1979, riedito, Ginevra, gennaio 1992). Esse devono inoltre essere lette congiuntamente alle Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (HCR/GIP/02/01) e in tema di "appartenenza a un particolare gruppo sociale" nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (HCR/GIP/02/02), entrambi del 7 maggio 2002.

Il presente documento si propone di fornire una guida interpretativa giuridica a governi, professionisti legali, persone con ruoli decisionali e impegnate nella magistratura, così come al personale dell'UNHCR che svolge l'attività di determinazione dello status di rifugiato.

## **L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta**

### **I. INTRODUZIONE**

1. La tratta di persone, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre crescente numero di Stati. La quantità e la varietà delle azioni che rientrano nella definizione di tratta variano a seconda delle giurisdizioni nazionali, ma spetta comunque agli Stati la responsabilità di contrastare il fenomeno della tratta e di proteggere e assistere le vittime della tratta.

2. Negli ultimi anni la questione della tratta ha ricevuto notevole attenzione, ma non è un fenomeno moderno. Numerosi strumenti giuridici a partire dalla fine del XIX secolo hanno cercato di trattare le varie forme e manifestazioni di tratta<sup>1</sup>. Tali strumenti sono tuttora in vigore e sono rilevanti per comprendere il fenomeno così come si presenta attualmente e per cercare di contrastarlo in maniera più efficace. Il Protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (d'ora in avanti denominato "Protocollo sulla tratta")<sup>2</sup> a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (d'ora in avanti "Convenzione contro la criminalità transnazionale")<sup>3</sup> fornisce una definizione internazionale di tratta. Esso costituisce un punto fondamentale nell'ambito dell'impegno mirato a contrastare la tratta e ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli individui vittime di tratta.

3. La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori, che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale<sup>4</sup>. La tratta, comunque, non è limitata al commercio del sesso o alle donne. Il fenomeno comprende anche, nella sua accezione minima, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, asservimento o prelievo di organi<sup>5</sup>. In base alle circostanze la tratta può anche costituire

---

<sup>1</sup> È stato calcolato che tra il 1815 e il 1957 sono stati adottati ben 300 accordi internazionali mirati a sopprimere la schiavitù nelle sue varie forme. Tra questi si annoverano ad esempio la Convenzione internazionale per la soppressione della tratta degli schiavi bianchi del 1910, la Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi del 1915, la Convenzione sulla schiavitù del 1926, la Convenzione per la soppressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1949 e la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e di istituzioni e pratiche simili alla schiavitù del 1956.

<sup>2</sup> Entrata in vigore il 25 dicembre 2003.

<sup>3</sup> Entrata in vigore il 29 settembre 2003.

<sup>4</sup> In considerazione della prevalenza di donne e ragazze tra le vittime di tratta, il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate. Si veda inoltre "Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati" (d'ora in avanti "Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere"), HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, par. 2.

<sup>5</sup> Si veda art. 3(a) del Protocollo sulla tratta citato in seguito nel par. 8.

un crimine contro l'umanità e, nell'ambito di un conflitto armato, un crimine di guerra<sup>6</sup>. Una caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce, di proprietà dei loro sfruttatori, che hanno scarsa considerazione dei loro diritti umani e della loro dignità.

4. In certi aspetti la tratta di persone può assomigliare al traffico di migranti, che è materia di un altro Protocollo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale<sup>7</sup>. Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia si tratta di un'azione, in ultima analisi, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti che sono ricorsi ai trafficanti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare, che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte dei loro sfruttatori. Tuttavia i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento.

5. Il coinvolgimento dell'UNHCR nella questione della tratta è essenzialmente legato a due aspetti. In primo luogo, l'Agenzia ha la responsabilità di garantire che rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, apolidi e altre persone che rientrano nella sua competenza non cadano vittime della tratta. In secondo luogo, l'Agenzia ha la responsabilità di assicurare che gli individui che sono stati vittime di tratta e che temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese d'origine, o gli individui che temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale rientra nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 e/o nel suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (d'ora in avanti "Convenzione del 1951"), siano riconosciuti rifugiati e ricevano la protezione internazionale cui hanno titolo.

6. Non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell'ambito della definizione di rifugiato. Per essere riconosciuti rifugiati devono essere soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione di rifugiato. Il presente documento intende fornire indicazioni sull'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 alle vittime, o alle potenziali vittime, della tratta. Esso copre inoltre le questioni relative alle vittime di tratta che sorgono nel contesto della Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi e della Convenzione del 1954 sulla riduzione dell'apolidia del 1961. La protezione delle vittime o delle potenziali vittime di tratta, così come delineata in queste

---

<sup>6</sup> Si vedano ad esempio gli articoli 7(1)(c), 7(1)(g), 7(2)(c) e 8(2)(xxii) dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998, A/CONF.183/9, che fa esplicito riferimento a "riduzione in schiavitù", "schiavitù sessuale" e "prostituzione forzata" come crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

<sup>7</sup> Il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (entrato in vigore il 28 gennaio 2004).

linee guida, si aggiunge e si distingue dalla protezione contemplata nella Parte II del Protocollo sulla tratta<sup>8</sup>.

## **II. ANALISI SOSTANZIALE**

### **a) Questioni di definizione**

7. La funzione principale della Convenzione contro la criminalità transnazionale e dei suoi Protocolli supplementari contro la tratta e il traffico è il controllo della criminalità. Questi strumenti tentano di definire le attività criminali e guidare gli Stati su come meglio contrastarle. Nel far ciò, esse forniscono anche utili indicazioni su alcuni aspetti relativi alla protezione delle vittime e pertanto costituiscono un utile punto di partenza per ogni analisi sulle necessità di protezione internazionale che emergono come conseguenza della tratta.

8. L'articolo 3 del Protocollo sulla tratta recita:

“Ai fini del presente Protocollo:

(a) ‘tratta di persone’ indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;

(b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è stato utilizzato;

(c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;

(d) ‘minore’ indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.”

9. Il Protocollo sulla tratta definisce pertanto la tratta attraverso tre elementi essenziali e interrelati:

---

<sup>8</sup> La Parte II del Protocollo sulla tratta riguarda la protezione delle vittime di tratta. Essa affronta questioni quali la garanzia della protezione della privacy e dell’identità delle vittime; l’informazione delle vittime sui procedimenti penali e amministrativi rilevanti, così come la fornitura di assistenza che le metta nelle condizioni di esporre le loro opinioni e preoccupazioni nelle fasi appropriate dei procedimenti penali contro i perpetratori; il sostegno alle vittime per il recupero fisico, psicologico e sociale; il permesso delle vittime di rimanere temporaneamente o permanentemente sul territorio; il rimpatrio delle vittime con la dovuta considerazione alla loro sicurezza; e questioni relative ad altre misure.

L'azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone;

I mezzi: l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità sulla vittima;

Il fine: lo sfruttamento della vittima, tra cui, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi<sup>9</sup>.

10. Un aspetto importante di questa definizione è la concezione della tratta come di un processo che comprende una serie di azioni interconnesse tra loro, piuttosto che di una singola azione che si verifica in un dato momento. Una volta assicurato il controllo iniziale sulle vittime, queste vengono generalmente trasferite in un posto dove esiste un mercato per i loro servizi. Spesso esse non hanno le conoscenze linguistiche, né altre conoscenze di base che consentirebbero loro di chiedere aiuto. Tali azioni possono avere luogo tutte all'interno dei confini dello stesso paese<sup>10</sup>, ma possono anche verificarsi attraverso le frontiere di più Stati quando il reclutamento avviene in un paese e le azioni di ricevere la vittima e lo sfruttamento in un altro. Che un confine internazionale sia stato attraversato o meno, ciò che sta alla base dell'intero processo è l'intenzione di sfruttare l'individuo in questione.

11. L'articolo 3 del Protocollo sulla tratta stabilisce che qualora venga utilizzato uno qualsiasi dei mezzi elencati nella definizione, il consenso della vittima nei confronti dello sfruttamento è irrilevante<sup>11</sup>. Nel caso in cui la vittima sia un minore<sup>12</sup>, la questione del consenso è del tutto irrilevante poiché qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere minori a fini di sfruttamento costituisce una forma di tratta indipendentemente dal mezzo utilizzato.

---

<sup>9</sup> Ai fini del presente documento, la definizione contenuta nel Protocollo sulla tratta viene utilizzata poiché essa costituisce un punto di consenso a livello internazionale sul significato di tratta. Per comprendere appieno il significato giuridico dei termini impiegati nella definizione del Protocollo, è tuttavia necessario far riferimento anche ad altri strumenti giuridici, tra i quali ad esempio una serie di convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO), tra cui la Convenzione n. 29 del 1930 sul lavoro forzato e obbligatorio, la Convenzione n. 105 del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato, la Convenzione n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) e la Convenzione n. 182 del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile. A tali documenti si rimanda nel primo rapporto del Relatore speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e minori, Ms. Sigma Huda, E/CN.4/2005/71 del 22 dicembre 2004, par. 22. Il suo secondo rapporto intitolato "Integrazione dei diritti umani delle donne e prospettiva di genere", E/CN.4/2006/62 del 20 febbraio 2006, approfondisce la questione in maniera ancora più dettagliata nei paragrafi 31-45. Il Relatore speciale è stato nominato nel 2004 a seguito del nuovo mandato creato dalla 60ma Sessione della Commissione diritti umani (Risoluzione 2004/110).

<sup>10</sup> La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, aperta alla firma nel maggio 2005, affronta direttamente la questione della tratta all'interno dei confini nazionali.

<sup>11</sup> Articolo 3(b) del Protocollo sulla tratta. Si veda inoltre il secondo rapporto del Relatore speciale sul traffico di persone, citato in precedenza nella nota 9, par. 37-43 sull'"irrilevanza del consenso".

<sup>12</sup> L'articolo 3(c) del Protocollo sulla tratta fa seguito alla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 nel definire minore come "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

12. Alcune vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati. Una simile possibilità non è meno implicita nella clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 14 del Protocollo sulla tratta che recita:

“(1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio di *non-refoulement* così come in essi contenuti<sup>13</sup>.”

(2) Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.”

13. Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse. La persona potrebbe essere stata vittima di tratta all'estero, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo Stato nel quale ella o egli si trova in quel momento. La vittima potrebbe essere stata vittima di tratta all'interno dei confini del territorio nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all'estero in cerca di protezione internazionale. L'individuo interessato potrebbe non essere stato vittima di tratta ma potrebbe temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all'estero in cerca di protezione internazionale. In tutti questi casi, perché l'individuo possa essere riconosciuto come rifugiato, deve sussistere un “fondato timore di persecuzione” legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione.

---

<sup>13</sup> L'Agenda per la protezione, A/AC.96/965/Add.1, 2002, goal 2, obiettivo 2, esorta gli Stati a garantire che i loro sistemi d'asilo siano aperti a ricevere domande da individui vittime di tratta. Questa interpretazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, in base alla quale gli Stati hanno l'obbligo di considerare le necessità di protezione internazionale delle vittime di tratta, è rafforzata dal par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione del Consiglio d'Europa. In relazione all'articolo 40 di tale Convenzione, in esso si stabilisce che:

Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato accesso a eque ed efficienti procedure d'asilo. Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio di *non-refoulement*.

Inoltre l'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), nei “Principi e linee guida raccomandati sui diritti umani e sul traffico di esseri umani” presentati al Consiglio economico e sociale come allegato al rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, E/2002/68/Add.1 del 20 maggio 2002, disponibile su internet alla pagina [www.ohchr.org/english/about/publications/docs/trafficking.doc](http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/trafficking.doc), tratta nelle Linee guida 2.7 l'importanza di garantire che siano in atto le procedure e i processi necessari per la valutazione delle domande d'asilo presentate da persone vittime di tratta (così come di richiedenti asilo ricorsi ai trafficanti) e che il principio di *non-refoulement* sia sempre rispettato e sostenuto.

## **b) Fondato timore di persecuzione**

14. Ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale<sup>14</sup>. Possono essere considerate persecuzione azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, o altri tipi di gravi danni o situazioni intollerabili, così come accertato alla luce delle opinioni, dei sentimenti e delle caratteristiche psicologiche del richiedente asilo.

15. In questo contesto, l'evoluzione del diritto internazionale nell'ambito della penalizzazione della tratta può essere d'aiuto per le persone incaricate di determinare la natura persecutoria delle varie azioni associate alla tratta. Le domande d'asilo presentate dalle vittime o potenziali vittime di tratta dovrebbero pertanto essere esaminate nel dettaglio per stabilire se il danno temuto come risultato dell'esperienza di tratta, o come risultato della sua aspettativa, costituisca persecuzione in quel determinato caso individuale. Inerenti all'esperienza di tratta sono forme di grave sfruttamento come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche. Si tratta di gravi violazioni dei diritti umani che generalmente costituiscono persecuzione.

16. Anche nei casi in cui viene determinato che l'esperienza di tratta del richiedente asilo è un'esperienza episodica, ormai conclusa e che probabilmente non si ripeterà, potrebbe essere appropriato riconoscere l'individuo in questione come rifugiato se vi sono convincenti ragioni che derivano dalla precedente persecuzione, a condizione che gli altri elementi della definizione di rifugiato siano soddisfatti. Ciò riguarda situazioni in cui la persecuzione subita durante l'esperienza di tratta, anche se passata, è stata particolarmente atroce e l'individuo sta ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel proprio paese d'origine. In altre parole, la precedente persecuzione sta ancora dispiegando le sue conseguenze sull'individuo. La natura del danno sofferto in passato avrà avuto anche un impatto su opinioni, sentimenti e caratteristiche psicologiche del richiedente asilo e ciò influenzerà la decisione al momento di valutare se un eventuale futuro danno o una situazione temuta costituirebbe persecuzione per quel particolare caso.

17. Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta<sup>15</sup>. Ad esempio, la collaborazione delle vittime con le autorità del paese d'asilo o del paese d'origine nel corso delle indagini potrebbe far sorgere un rischio di danno ad opera degli sfruttatori al loro ritorno, in particolare se la tratta è stata perpetrata da reti

---

<sup>14</sup> UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979, riedito 1992, paragrafo 51 (d'ora in avanti "Manuale dell'UNHCR").

<sup>15</sup> Si veda "Rapporto del Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù nella sua 29ma sessione", E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20 luglio 2004, Sezione VII Raccomandazioni adottate nella 29ma sessione, pag. 16, par. 29. Il documento "[e]sorta gli Stati a garantire che la protezione e il sostegno alle vittime siano al centro di ogni politica di contrasto alla tratta, e specificamente a garantire che: (a) Nessuna vittima della tratta sia trasferita dal paese d'accoglienza se vi è una ragionevole probabilità che ella possa subire una nuova esperienza di tratta o altre forme di grave danno, a prescindere dal fatto che ella decida o meno di collaborare nell'ambito del procedimento legale".

internazionali di trafficanti. Le ritorsioni da parte degli sfruttatori possono costituire persecuzione se le azioni temute comportano gravi violazioni dei diritti umani o situazioni intollerabili e dopo una valutazione del loro impatto sull'individuo coinvolto. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta. In vista delle gravi violazioni dei diritti umani che spesso essa comporta, come descritto in precedenza nel paragrafo 15, una nuova esperienza di tratta generalmente costituisce persecuzione.

18. La vittima inoltre potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità. Tale trattamento è particolarmente rilevante nei casi di quelle persone che cadono vittime della tratta per fini di sfruttamento della prostituzione. Nel singolo caso individuale, grave emarginazione, discriminazione o punizione possono assurgere al livello di persecuzione, specialmente se aggravate dal trauma sofferto durante, e come conseguenza, dell'esperienza di tratta. Se l'individuo teme tale trattamento, il suo timore di persecuzione è distinto, ma non meno valido del timore di persecuzione che deriva dalla continua esposizione alla violenza nell'ambito della situazione di tratta. Anche se l'emarginazione o la punizione attuata da membri della famiglia o della comunità di provenienza non assurgono al livello di persecuzione, di fatto tale respingimento e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale possono accrescere il rischio di subire una nuova esperienza di tratta o di essere esposti a vendetta, dando quindi luogo a un fondato timore di persecuzione.

### **c) Donne e minori vittime di tratta**

19. Il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale è una forma di violenza legata al genere, che può costituire persecuzione<sup>16</sup>. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno, così come a una reale possibilità di cadere nuovamente vittime di tratta o di essere soggetti a gravi emarginazione e/o discriminazione da parte della famiglia o della comunità di provenienza.

20. In determinati contesti, i minori non accompagnati o separati<sup>17</sup> sono particolarmente vulnerabili alla tratta<sup>18</sup>. Essi possono diventare vittime di tratta anche

---

<sup>16</sup> Si vedano le Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 18. La Commissione sui diritti umani ha inoltre riconosciuto che tale violenza può costituire persecuzione ai fini della definizione di rifugiato, quando esorta gli Stati "a rendere prioritaria la prospettiva di genere all'interno di tutte le politiche e i programmi, tra i quali le politiche, i regolamenti e le pratiche nazionali in materia di immigrazione e asilo, così come appropriato, al fine di promuovere e tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, prendendo anche in considerazione l'adozione di misure mirate a riconoscere la persecuzione e la violenza legate al genere nell'ambito della valutazione delle fattispecie per garantire lo status di rifugiato e l'asilo". Si veda la Risoluzione 2005/41, Eliminazione della violenza contro le donne, 57mo meeting, 19 aprile 2005, paragrafo operativo 22.

<sup>17</sup> Come indicato nei *Principi guida inter-agenzie sui minori non accompagnati e separati*, 2004, "i minori separati sono quelli separati da entrambi i genitori, o dai loro precedenti principali tutori legali o consuetudinari, ma non necessariamente da altri parenti", mentre i minori non accompagnati sono "minori che sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti e non c'è alcun adulto - che sia per legge o per consuetudine responsabile di loro - che si prenda cura di loro".



per fini di adozione irregolare. Ciò può avvenire con o senza la conoscenza e il consenso da parte dei genitori. I trafficanti potrebbero inoltre scegliere di mirare a orfani. Nel valutare le necessità di protezione internazionale da parte dei minori che hanno subito tratta, è essenziale applicare scrupolosamente il principio del superiore interesse<sup>19</sup>. Tutti i casi che coinvolgono minori vittime di tratta richiedono un attento esame del possibile coinvolgimento dei membri della famiglia o dei tutori nelle azioni che danno vita all'esperienza di tratta.

#### **d) Agenti di persecuzione**

21. La definizione di rifugiato ha una portata tale da contemplare agenti di persecuzione sia statuali che non statuali. Se è vero che la persecuzione è spesso perpetrata dalle autorità di un paese, essa può essere attuata anche da individui se le azioni persecutorie sono “consapevolmente tollerate dalle autorità o se le autorità si rifiutano o si dimostrano non in grado di offrire un’efficace protezione”<sup>20</sup>. Nella maggior parte delle situazioni che coinvolgono vittime o potenziali vittime di tratta, le azioni persecutorie emanano da individui, cioè, trafficanti od organizzazioni criminali o, in alcune situazioni, da membri della famiglia o della comunità di provenienza. In tali circostanze, è inoltre necessario valutare se le autorità del paese d’origine sono in grado e hanno la volontà di proteggere la vittima o potenziale vittima al suo ritorno.

22. Se le autorità nel paese d’origine sono in grado o meno di proteggere le vittime o potenziali vittime di tratta dipende dal fatto che siano stati messi in atto o meno i meccanismi legislativi e amministrativi per prevenire e contrastare la tratta, così come per proteggere e assistere le vittime e che, nella pratica, tali meccanismi siano implementati in maniera efficace<sup>21</sup>. La Parte II del Protocollo sulla tratta richiede agli Stati di adottare determinate misure riguardo alla protezione delle vittime di tratta, che possono fungere da criteri di valutazione dell’adeguatezza della protezione e dell’assistenza fornite. Le misure hanno a che fare non solo con la protezione della privacy e dell’identità delle vittime di tratta, ma anche con il loro recupero fisico, psicologico e sociale<sup>22</sup>. L’articolo 8 del Protocollo sulla tratta richiede inoltre agli Stati Parte che stanno facilitando il ritorno di loro cittadini o residenti permanenti che sono stati vittime di tratta di assegnare la dovuta considerazione alla sicurezza degli individui

---

<sup>18</sup> Esiste una serie di strumenti internazionali che offrono indicazioni specifiche sulle necessità e i diritti dei minori. Nell’ambito della valutazione delle domande inoltrate da minori vittime, a essi dovrebbe essere assegnata la dovuta considerazione. Si vedano, ad esempio, la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, il suo Protocollo opzionale del 2000, sulla vendita, prostituzione e pornografia di minori, la Convenzione dell’Aja n. 28 sugli Aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 1980, il Protocollo sulla tratta del 2000 e la Convenzione dell’ILO n. 182 sulla Proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. Si veda inoltre, Comitato sui diritti dei minori, “Commentario generale n. 6 (2005) Trattamento di minori non accompagnati e separati fuori del loro paese d’origine”, CRC/CG/2005/6 del 1 settembre 2005.

<sup>19</sup> Si veda, *Linee guida dell’UNHCR sulla determinazione formale del superiore interesse del minore*, edizione provvisoria dell’aprile 2006; UNICEF, “Linee guida per la protezione dei diritti dei minori vittime di tratta”, maggio 2003 in corso di aggiornamento.

<sup>20</sup> Si veda *Manuale dell’UNHCR*, nota 14, par. 65; UNHCR “Interpretazione dell’articolo 1 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati” (d’ora in avanti “Interpretazione dell’articolo 1”), aprile 2001, par. 19; Linee guida dell’UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 19.

<sup>21</sup> Si veda la Parte II del Protocollo sulla tratta di cui alla nota 8.

<sup>22</sup> Ibid.

interessati al momento di riceverli. Le misure di protezione indicate nella Parte II del Protocollo sulla tratta non sono esaustive e dovrebbero essere lette alla luce degli strumenti e linee guida sui diritti umani rilevanti, vincolanti e non vincolanti<sup>23</sup>.

23. Molti Stati non hanno adottato o implementato a sufficienza misure rigorose per punire penalmente e prevenire la tratta o per far fronte alle necessità delle vittime. Quando uno Stato manca di prendere misure così ragionevoli, come sarebbe nella sua competenza di prevenire la tratta e fornire efficace protezione e assistenza alle vittime, è probabile che il timore di persecuzione dell'individuo sia fondato. La mera esistenza di una legge che proibisce la tratta di persone non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità di persecuzione. Se la legge esiste ma non è implementata in maniera efficace o se sono in atto meccanismi amministrativi per fornire protezione e assistenza alle vittime, ma l'individuo interessato non è in grado di accedervi, lo Stato potrebbe essere ritenuto non in grado di garantire protezione alle vittime, reali o potenziali, della tratta.

24. Potrebbero inoltre esistere situazioni in cui le attività dei trafficanti siano di fatto tollerate o condonate da parte delle autorità, o perfino attivamente facilitate da funzionari dello Stato corrotti. In simili circostanze, l'agente di persecuzione potrebbe essere lo stesso Stato, che diventa responsabile, direttamente o come risultato di inazione, della mancata protezione di coloro che rientrano nella sua giurisdizione. Se questa situazione si verifica, dipende dal ruolo svolto dai funzionali interessati e se essi stanno agendo nella loro personale competenza al di fuori del quadro dell'autorità governativa o nell'ambito della posizione di autorità che occupano all'interno delle strutture governative che sostengono o tollerano la tratta. In quest'ultimo caso le azioni persecutorie potrebbero essere ritenute emanare dallo stesso Stato.

#### e) **Luogo della persecuzione**

25. Per rientrare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951, il richiedente deve trovarsi fuori del proprio paese d'origine e, a causa di un fondato timore di persecuzione, essere impossibilitato o non volere avvalersi della protezione di quel paese. Il requisito di trovarsi fuori del proprio paese, comunque, non significa che l'individuo debba essere necessariamente partito a causa di un fondato timore di persecuzione<sup>24</sup>. Quando tale timore sorge dopo che egli o ella ha lasciato il paese d'origine, egli o ella è un rifugiato *sur place*, a condizione che gli altri elementi contemplati dalla definizione di rifugiati siano soddisfatti. Pertanto, vittime di tratta potrebbero non aver lasciato il proprio paese a causa di un fondato timore di

---

<sup>23</sup> Si veda Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, "Principi e linee guida raccomandati sui diritti umani e sul traffico di esseri umani", nota 13, che enuncia nel Principio n. 2: "Gli Stati hanno la responsabilità in base al diritto internazionale di agire con la dovuta diligenza per prevenire la tratta, di indagare e perseguire i trafficanti e di assistere e proteggere le persone vittime di tratta". Numerosi strumenti di natura vincolante e non vincolante evidenziano l'obbligo degli Stati di sostenere i diritti umani delle vittime di tratta. Si veda, ad esempio, la Convenzione del Consiglio d'Europa citata nella nota 10, la Convenzione dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC) del 2002 sulla prevenzione e il contrasto della tratta di donne e minori per fini di prostituzione e il Piano d'azione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per contrastare la tratta di esseri umani.

<sup>24</sup> Si veda *Manuale dell'UNHCR*, nota 14, par. 94.

persecuzione, mentre tale timore potrebbe essere sorto dopo che esse hanno lasciato il proprio paese d'origine. In tali casi, è su queste basi che deve essere esaminata la domanda di status di rifugiato.

26. Per valutare se il timore di persecuzione sia sorto prima di lasciare il paese d'origine o dopo, il luogo nel quale la persecuzione si verifica costituisce un aspetto cruciale nell'ambito di un corretto esame delle domande d'asilo inoltrate da individui che sono stati vittime di tratta. La Convenzione del 1951 richiede che il rifugiato dimostri un fondato timore di persecuzione con riferimento al proprio paese di nazionalità o residenza abituale. Nei casi in cui qualcuno è stato vittima di tratta all'interno del proprio paese o teme di diventare vittima di tratta e fugge in un altro paese in cerca di protezione internazionale, il nesso tra il timore di persecuzione, la motivazione della fuga e il non voler tornare è evidente e ogni necessità di protezione internazionale va determinata in base alla minaccia posta all'individuo nel caso in cui egli o ella fossero obbligati a ritornare nel paese di nazionalità o residenza abituale. Se non viene stabilita l'esistenza di alcun fondato timore in relazione al paese d'origine, allora lo Stato al quale è stato richiesto asilo può appropriatamente respingere la domanda di status di rifugiato.

27. Le circostanze nel paese d'origine o residenza abituale del richiedente costituiscono il principale punto di riferimento in base al quale determinare l'esistenza di un fondato timore di persecuzione. Tuttavia, anche quando lo sfruttamento subito da una vittima di tratta si verifica principalmente fuori del paese d'origine, ciò non preclude l'esistenza di un fondato timore di persecuzione nel paese dell'individuo. La tratta di persone attraverso frontiere internazionali dà vita a una situazione complessa che richiede un'analisi ad ampio raggio che tenga conto delle varie forme di danno occorse nei diversi punti lungo la rotta della tratta. Alla natura continuativa e interconnessa delle azioni persecutorie coinvolte nel contesto della tratta transnazionale dovrebbe essere assegnata la dovuta considerazione. La tratta inoltre coinvolge una catena di attori, a partire da coloro che sono responsabili del reclutamento nel paese d'origine, passando attraverso coloro che organizzano e facilitano il trasporto, il trasferimento e/o la vendita delle vittime, fino all'“acquirente” finale. Ognuno di questi attori ha un forte interesse nell'impresa-tratta e potrebbe porre una reale minaccia sulla vittima. In base al grado di sofisticazione delle reti coinvolte nella tratta, i richiedenti potrebbero quindi aver subito, e continuare a temere, danni in una serie di luoghi, compresi i paesi attraverso i quali sono transitati, lo Stato nel quale viene presentata la domanda d'asilo e il paese d'origine. In simili circostanze l'esistenza di un fondato timore di persecuzione deve essere valutato in relazione al paese d'origine del richiedente.

28. Una vittima di tratta che viene riconosciuta rifugiato potrebbe temere ulteriori ritorsioni, punizioni o di cadere nuovamente vittima di tratta nel paese d'asilo. Se un rifugiato è a rischio nel paese in cui si è rifugiato o ha necessità specifiche che nel paese d'asilo non possono essere soddisfatte, per lui o lei potrebbe essere considerata la possibilità di un reinsediamento in un paese terzo<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> UNHCR, *Manuale per il reinsediamento*, edizione novembre 2004, cap. 4.1.

**f) Il nesso causale (“per ragioni di”)**

29. Per avere titolo allo status di rifugiato, il fondato timore di un individuo deve essere legato a una o più delle fattispecie previste dalla Convenzione, e cioè, deve avvenire “per ragioni di” razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale od opinione politica. È sufficiente che la fattispecie enunciata dalla Convenzione sia un fattore che contribuisce in maniera rilevante alla persecuzione; non è necessario che sia l’unico né che si tratti della causa predominante. In molte giurisdizioni, il nesso causale (“per ragioni di”) deve essere stabilito in maniera esplicita, mentre in altri Stati la causalità non viene trattata come una questione separata di analisi ma viene desunta attraverso un’analisi olistica della definizione di rifugiato<sup>26</sup>. In relazione alle domande d’asilo che coinvolgono la tratta, è probabile che la questione più complessa per la persona incaricata di prendere la decisione sia quella relativa al nesso tra il timore di persecuzione e una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione. Quando il persecutore attribuisce o imputa una fattispecie della Convenzione al richiedente, questo è sufficiente per soddisfare il nesso causale<sup>27</sup>.

30. Nei casi in cui vi è un rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non statale per ragioni legate a una delle fattispecie della Convenzione, il nesso causale è stabilito, che l’assenza della protezione da parte dello Stato sia legata alla Convenzione o meno. In alternativa, quando il rischio di persecuzione da parte di un attore non statale non è collegato a una fattispecie della Convenzione, ma l’incapacità o la non volontà dello Stato di fornire protezione si ha per ragioni legate a una delle fattispecie previste dalla Convenzione, anche in questo caso il nesso causale è stabilito.

31. La tratta di persone è un’impresa commerciale, la principale motivazione della quale è generalmente il profitto piuttosto che la persecuzione sulla base di una delle fattispecie previste dalla Convenzione. In altre parole, è probabile che le vittime siano fatte oggetto di tratta soprattutto a causa del loro percepito o potenziale valore commerciale da parte degli sfruttatori. Tale preminente motivazione economica, comunque, non esclude la possibilità di fattispecie legate alla Convenzione nel prendere di mira e selezionare le vittime della tratta. I contesti nei quali può svilupparsi il fenomeno della tratta spesso coincidono con situazioni in cui le potenziali vittime potrebbero essere vulnerabili nei confronti dei trafficanti proprio come risultato di caratteristiche contenute nella definizione di rifugiato della Convenzione del 1951. Ad esempio, gli Stati nei quali esistono significative tensioni sociali e/o è in atto una transizione economica o Stati che sono stati coinvolti in conflitti armati risultanti in un collasso della legalità e dell’ordine pubblico sono esposti a un aumento della povertà, delle privazioni e spostamenti della popolazione civile. Per la criminalità organizzata aumentano le opportunità di sfruttare l’incapacità o la non volontà delle agenzie preposte al rispetto della legge di mantenere legge e ordine, in particolare il fallimento di garantire adeguata sicurezza a specifici gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili.

32. Le persone appartenenti a una determinata razza o gruppo etnico in un determinato paese potrebbero essere particolarmente vulnerabili ai trafficanti e/o essere protetti in

---

<sup>26</sup> Si vedano le Linee guida dell’UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 20.

<sup>27</sup> Si veda UNHCR “Interpretazione dell’articolo 1”, nota 20, par. 25.

maniera meno efficace dalle autorità del paese d'origine. Le vittime potrebbero essere prese di mira per la loro appartenenza etnica, nazionale, per le loro opinioni religiose o politiche in un contesto nel quale individui con profili specifici sono già più vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso nelle loro varie forme. Individui possono inoltre essere presi di mira in ragione della loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. Ad esempio, tra i minori o le donne in generale in una particolare società, alcune categorie specifiche di minori o di donne potrebbero risultare particolarmente vulnerabili alla tratta e potrebbero costituire un gruppo sociale ai sensi della definizione di rifugiato. Pertanto, anche se un individuo non è vittima di tratta unicamente ed esclusivamente per una delle ragioni enunciate dalla Convenzione, una o più di queste fattispecie della Convenzione potrebbero essere rilevanti per la scelta di quella particolare vittima da parte del trafficante.

#### **g) Fattispecie contemplate dalla Convenzione**

33. Il nesso causale può essere stabilito per ogni singola fattispecie prevista dalla Convenzione o per una combinazione di esse. Sebbene una domanda di status di rifugiato con esito positivo debba stabilire un nesso causale con una sola delle fattispecie, una piena analisi dei casi di tratta può spesso rivelare una serie di fattispecie interconnesse e cumulative.

#### **Razza**

34. Ai fini della definizione di rifugiato, la razza viene definita come ciò che include “tutti i tipi di gruppi etnici ai quali comunemente ci si riferisce come ‘razze’”<sup>28</sup>. In situazioni di conflitto armato dove è in atto una deliberata politica di sfruttamento o ostilità nei confronti di determinati gruppi razziali o etnici, la persecuzione può manifestarsi attraverso la stessa attività di tratta di membri di quel gruppo. Questa modalità di selezione delle vittime può avvenire in combinazione con una motivazione e economica attraverso la quale si persegue soprattutto il profitto. In assenza di un conflitto armato, i membri di un gruppo razziale possono essere particolarmente oggetto di tratta per vari fini, se lo Stato non è in grado o non vuole proteggere le persone appartenenti a quel gruppo. Quando la tratta avviene per fini di commercio del sesso, donne e ragazze possono essere particolarmente prese di mira come risultato della domanda da parte del mercato di una particolare razza (o nazionalità). Come ha rilevato il Relatore speciale sulla tratta, tale domanda “è spesso fondata sulla disparità di potere sociale dovuta alle differenze di razza, nazionalità e colore”<sup>29</sup>.

#### **Religione**

35. Così come avviene per la razza, individui possono essere oggetto delle attenzioni dei trafficanti a causa dell'appartenenza a una particolare comunità religiosa. Essi potrebbero quindi essere presi di mira perché la loro fede o credenza li identifica come appartenenti a un gruppo vulnerabile nelle particolari circostanze in cui, ad esempio, le autorità sono riconosciute non fornire adeguata protezione a certi gruppi religiosi.

---

<sup>28</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 68.

<sup>29</sup> Si veda Rapporto del Relatore speciale “Integrazione dei diritti umani delle donne e prospettiva di genere”, nota 9, par. 48 e 66.

Anche in questo caso quello del profitto può essere il fattore preminente, ma ciò non sminuisce la rilevanza della religione come criterio per individuare e selezionare le vittime. La tratta può essere anche il metodo scelto per perseguire membri di una determinata fede<sup>30</sup>.

### **Nazionalità**

36. Il concetto di nazionalità ha un significato più ampio rispetto a quello di cittadinanza. Essa può riferirsi all'appartenenza a un gruppo etnico o linguistico e può sovrapporsi al termine "razza"<sup>31</sup>. La tratta può essere il metodo scelto per perseguire persone appartenenti a un determinato gruppo nazionale in un contesto in cui è in atto un conflitto interetnico all'interno di uno Stato e certi gruppi godono di minori garanzie di protezione. Ancora una volta, anche quando la motivazione primaria del trafficante è il profitto economico, la nazionalità di qualcuno può far sì che questi sia più vulnerabile alla tratta.

### **Appartenenza a un particolare gruppo sociale<sup>32</sup>**

37. Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando può essere dimostrato che essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. Nello stabilire questa fattispecie non è necessario che i membri di un particolare gruppo si conoscano tra loro o siano associati con gli altri in forma di gruppo<sup>33</sup>. È comunque necessario che essi condividano una caratteristica comune diversa dal loro rischio di essere perseguitati o che siano percepiti come gruppo da parte della società. La caratteristica condivisa sarà spesso innata, immutabile o in altra maniera fondante della loro identità, coscienza o esercizio dei loro diritti umani<sup>34</sup>. L'azione persecutoria nei confronti di un gruppo può essere rilevante nell'accrescere la visibilità di un gruppo senza esserne la caratteristica che lo definisce<sup>35</sup>. Come per le altre fattispecie previste dalla Convenzione, le dimensioni del gruppo sociale non costituiscono un criterio rilevante nel determinare se un gruppo sociale esista all'interno del significato dell'articolo 1A(2)<sup>36</sup>. Mentre un richiedente deve dimostrare un fondato timore di essere perseguitato in base alla sua appartenenza al particolare gruppo sociale, egli o ella non ha bisogno di dimostrare che tutti i membri del gruppo sono a rischio di persecuzione al fine di stabilire l'esistenza del gruppo<sup>37</sup>.

38. Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo

---

<sup>30</sup> Si veda UNHCR, "Linee guida di protezione internazionale: domande di status di rifugiato basate sull'elemento della religione in base all'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati", HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004.

<sup>31</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 74.

<sup>32</sup> Si veda UNHCR "Linee guida di protezione internazionale: appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati", HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002.

<sup>33</sup> *Ibid.*, par. 15.

<sup>34</sup> *Ibid.*, par. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, par. 14.

<sup>36</sup> *Ibid.*, par. 18.

<sup>37</sup> *Ibid.*, par. 17.

diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale<sup>38</sup>. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Anche uomini o minori in determinati contesti sociali possono essere considerati particolari gruppi sociali. Esempi di sottoinsiemi sociali di donne o minori potrebbero, in base al contesto, essere le donne *single*, le vedove, le donne divorziate, le donne analfabete, i minori separati o non accompagnati, gli orfani o i bambini di strada. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta.

39. Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società. Particolari gruppi sociali possono tuttavia non essere definiti esclusivamente dalla persecuzione che i membri del gruppo soffrono o da un comune timore di persecuzione<sup>39</sup>. Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi, piuttosto che la futura persecuzione attualmente temuta nella forma di emarginazione, punizione, ritorsione o nuova esperienza di tratta. In tali situazioni, il gruppo pertanto non sarebbe definito unicamente dal suo timore di una futura persecuzione.

### **Opinione politica**

40. Individui potrebbero essere oggetto di tratta perché hanno una determinata opinione politica o sono percepiti come tali. A tale fattispecie si applicano considerazioni simili a quelle delle altre elencate nella Convenzione, e cioè che gli individui possono, in base alle circostanze, essere presi di mira a causa delle loro reali o percepite opinioni politiche che li rendono vulnerabili e meno soggetti a godere di un'efficace protezione da parte dello Stato.

### **III. APOLIDIA E TRATTA**

41. La Convenzione del 1954 relativa allo status delle persone apolidi e la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia definiscono un quadro legale evidenziando i diritti delle persone apolidi, gli obblighi degli Stati Parte per evitare azioni che avrebbero come conseguenza l'apolidia e le misure da intraprendere per far fronte all'apolidia. La Convenzione del 1954 si applica a chiunque “non sia considerato cittadino da alcuno Stato nell'ambito dell'applicabilità della sua legge”<sup>40</sup>, si applica cioè a beneficio di coloro ai quali viene negata la cittadinanza in base alla legge di ogni Stato. La Convenzione del 1961 richiede agli Stati di evitare azioni che avrebbero come

---

<sup>38</sup> Ibid., par. 12. Si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30.

<sup>39</sup> Si vedano le Linee guida UNHCR sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale, nota 32, par. 14.

<sup>40</sup> Si veda l'articolo 1(1) della Convenzione del 1954.

conseguenza l'apolidia<sup>41</sup>. Ciò impone una proibizione su azioni che causerebbero apolidia, così come un obbligo a evitare situazioni dalle quali potrebbe sorgere apolidia automaticamente o per negligenza. La sola eccezione a tale proibizione si ha quando la nazionalità è stata acquisita in maniera fraudolenta<sup>42</sup>.

42. Al momento di valutare e far fronte alla situazione di qualcuno che è stato vittima di tratta, è importante riconoscerne le potenziali implicazioni rispetto all'apolidia. Il mero fatto di essere vittima di tratta non rende di per sé qualcuno apolide. Vittime di tratta continuano a possedere la cittadinanza che avevano quando sono caduti sotto il controllo dei loro sfruttatori. Se, comunque, questi trafficanti hanno confiscato loro i documenti d'identità, come avviene comunemente in quanto modalità per stabilire ed esercitare controllo sulle vittime, queste potrebbero non essere in grado di dimostrare la loro cittadinanza. La mancanza di documentazione e la temporanea impossibilità di stabilire l'identità non riguarda necessariamente soltanto le vittime di tratta. Dovrebbe quindi essere - e in molti casi lo è - facilmente superata con l'assistenza delle autorità dello Stato d'origine<sup>43</sup>.

43. Ognuno ha il diritto di ritornare nel proprio paese d'origine<sup>44</sup>. Gli Stati dovrebbero estendere la loro protezione diplomatica ai cittadini che si trovano all'estero. Ciò include la facilitazione del loro rientro nel paese, compreso il caso di vittime di tratta che si trovano all'estero. Se comunque lo Stato nega tale assistenza e manca di fornire documentazione per far sì che l'individuo possa ritornare, una conseguenza pratica può essere quella di rendere l'individuo effettivamente apolide<sup>45</sup>. Anche se gli individui non erano considerati apolidi in precedenza dal loro Stato di nazionalità, essi potrebbero trovarsi di fatto trattati come se tentassero di avvalersi della protezione di quello Stato<sup>46</sup>. Il mandato dell'UNHCR in materia di apolidia può tradursi nella necessità di intraprendere un'azione per assistere individui che si trovano in circostanze simili<sup>47</sup>.

---

<sup>41</sup> Si veda l'articolo 8(1) della Convenzione del 1961.

<sup>42</sup> Oltre alle Convenzioni del 1954 e del 1961 sull'apolidia, altri strumenti internazionali o regionali definiscono principi simili. Si veda, ad esempio, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, la Convenzione americana sui diritti umani del 1969 e la Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990.

<sup>43</sup> In simili circostanze è necessario rispettare il principio della riservatezza. Ciò richiede, tra l'altro, che in ogni contatto con il paese d'origine non dovrebbe emergere che l'individuo in questione ha chiesto asilo né che sia stato vittima di tratta.

<sup>44</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 13(2). Si veda inoltre l'articolo 12(4) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che recita: "Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese".

<sup>45</sup> Si veda Conclusione del Comitato esecutivo n. 90 (LII), 2001, par. (s), nella quale il Comitato Esecutivo dell'UNHCR esprime la preoccupazione che molte vittime di tratta siano state rese di fatto apolidi a causa dell'impossibilità di stabilire la loro identità e il loro status di nazionalità.

<sup>46</sup> È così, nonostante i rilevanti obblighi per gli Stati contenuti nella Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, oltre all'articolo 8 del Protocollo sulla tratta.

<sup>47</sup> Quando la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia è entrata in vigore, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato l'UNHCR come l'organismo ONU incaricato di agire in favore delle persone apolidi. Dal 1975, le Risoluzioni dell'Assemblea Generale hanno descritto in maniera ancora più dettagliata le responsabilità dell'UNHCR riguardo alla prevenzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi.



44. Possono esservi anche situazioni in cui individui apolidi sono vittime di tratta fuori del loro paese di residenza abituale. La mancanza di documentazione combinata con la mancanza di cittadinanza può rendere impossibile un ritorno sicuro nel loro paese di residenza abituale. Ciò non è sufficiente per fare di qualcuno un rifugiato, ma l'individuo in questione può avere titolo allo status di rifugiato se il rifiuto da parte del paese di residenza abituale a consentire il rientro è connesso a una delle fattispecie contenute nella Convenzione e l'impossibilità a rientrare nel paese comporta un grave danno o una grave violazione, o violazioni, dei diritti umani che costituiscono persecuzione.

#### **IV. ASPETTI PROCEDURALI**

45. Dato l'ampio raggio di situazioni nei quali vengono alla luce casi di tratta e possono essere identificate vittime di tratta, è importante che a livello nazionale siano messi in atto meccanismi atti a garantire recupero fisico, psicologico e sociale alle vittime di tratta. Ciò include la fornitura di alloggio, consulenza e informazione legali, assistenza medica, psicologica e materiale, così come opportunità di impiego, istruzione e formazione che tengano conto di età, genere e necessità specifiche delle vittime di tratta<sup>48</sup>. È inoltre necessario garantire che le vittime della tratta abbiano accesso a equie ed efficienti procedure d'asilo<sup>49</sup> e a un'adeguata consulenza legale, se essi hanno i requisiti per presentare efficacemente una domanda d'asilo. In vista delle complessità delle domande d'asilo inoltrate da vittime o potenziali vittime di tratta, esse richiedono di norma un esame di merito secondo le procedure regolari.

46. Nell'accogliere richiedenti che denunciano di essere stati vittima di tratta e nell'intervistare tali individui, è estremamente importante creare un ambiente solidale, in modo che essi possano sentirsi rassicurati sulla riservatezza della loro domanda. Mettere a disposizione interpreti dello stesso sesso del richiedente può essere particolarmente importante in questo contesto. Gli intervistatori dovrebbero inoltre considerare che le vittime che sono fuggite dai loro sfruttatori potrebbero essere timorose di rivelare la reale portata della persecuzione che hanno dovuto subire. Alcuni potrebbero essere traumatizzati e bisognosi di assistenza medica e/o psicosociale, così come di consulenza da parte di esperti.

47. Tale assistenza dovrebbe essere fornita alle vittime in maniera sensibile all'età e al genere. Molti casi di tratta, in particolare quelli per fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, dispiegheranno probabilmente effetti enormemente gravi su donne e minori. Tali individui dovrebbero di diritto essere considerati come vittime di persecuzione legata al genere. In molti, se non nella maggioranza, dei casi essi sono stati oggetto di gravi violazioni dei loro diritti umani, compresi trattamenti inumani o degradanti e, in alcuni casi, di tortura.

48. Le donne in particolare potrebbero provare vergogna per ciò che è accaduto loro o potrebbero soffrire per traumi causati dall'abuso e dalla violenza sessuale, così come

---

<sup>48</sup> Si veda l'articolo 6 nella Parte II del Protocollo sulla tratta.

<sup>49</sup> Si veda Agenda per la protezione, goal 2, obiettivo 2, e i "Principi e linee guida raccomandati in materia di diritti umani e traffico di esseri umani" dell'OHCHR, nota 13, Linea guida 2.7, e Convenzione del Consiglio d'Europa, Rapporto esplicativo, par. 377.

per le circostanze in cui è avvenuta la loro fuga dai trafficanti. In simili situazioni il timore nei confronti dei trafficanti sarà molto concreto. Inoltre esse potrebbero temere di essere respinte e/o di subire ritorsioni da parte della loro famiglia e/o comunità, timore che dovrebbe essere preso in considerazione al momento di valutare le loro domande. Alla luce di tali esperienze e al fine di garantire che le domande inoltrate da donne vittime di tratta siano considerate in maniera appropriata nel corso del processo di determinazione dello status di rifugiato, è necessario tenere presenti una serie di misure. Tali misure sono elencate nella Parte III delle Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale sulla persecuzione di genere e sono ugualmente applicabili nel contesto delle domande legate alla tratta<sup>50</sup>.

49. Anche i minori richiedono un'attenzione particolare in termini di cura e di assistenza da fornire al momento della presentazione delle domande d'asilo. In tale contesto, devono essere stabilite procedure per la rapida identificazione dei minori vittime di tratta, come avviene in programmi e politiche specifiche per la protezione e il sostegno di minori vittime, anche attraverso la nomina di un tutore, la messa a disposizione di consulenza che tenga conto dell'età e un impegno per rintracciare i membri della famiglia, che rispettino le necessità di riservatezza e creino un ambiente solidale. Ulteriori informazioni sulle appropriate modalità di gestione delle domande inoltrate da minori vittime di tratta possono essere trovate nelle Linee guida dell'UNICEF per la protezione dei diritti dei minori vittime di tratta<sup>51</sup>, nei "Principi e linee guida raccomandati sui diritti umani e la tratta di esseri umani" dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani<sup>52</sup> e nel Commentario generale n. 6 del Comitato per i diritti dei minori<sup>53</sup>.

50. Un'ulteriore considerazione specifica riguarda l'importanza di evitare qualsiasi nesso, sia esplicito che implicito, tra la valutazione nel merito di una domanda d'asilo e la volontà della vittima di fornire testimonianza nell'ambito del procedimento legale contro i suoi sfruttatori. Testimoniare per contribuire a identificare e perseguire i trafficanti può sollevare specifiche preoccupazioni di protezione che devono essere affrontate attraverso programmi di protezione appositamente designati. Il fatto che un individuo abbia accettato di fornire una simile testimonianza, tuttavia, non necessariamente lo renderà un rifugiato, a meno che le ripercussioni temute al ritorno nel paese d'origine assurgano al livello di persecuzione e possano essere collegate a una o più delle fattispecie elencate dalla Convenzione. Di contro il fatto che una vittima di tratta rifiuti di fornire testimonianza non dovrebbe condurre ad alcuna conclusione negativa riguardo alla sua domanda d'asilo.

---

<sup>50</sup> Si vedano le Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4. Informazioni complementari possono essere trovate in Organizzazione Mondiale della Sanità, London School of Igiene e Medicina Tropicale e Programma Daphne della Commissione Europea, *WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women*, 2003, disponibile alla pagina internet <http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf>.

<sup>51</sup> Si veda la nota 19.

<sup>52</sup> Si veda la nota 13. La linea guida 8 tratta le misure specifiche per la protezione e il sostegno dei minori vittime di tratta.

<sup>53</sup> Si veda la nota 18, in particolare i par. 64-78.